Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione, dei fascicoli 1° e 2° del volume II, edizione normale anno 1941; dei fascicoli 8°, 9° e 10° del volume III e indice del volume II, edizione economica anno 1941, nonchè delle segnature da 81 a 86 del volume V, edizione economica anno 1940.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 10 *ottobre* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 209.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

Unatù Endisciau di Endisciau, da Toruboccò Delantà (Ieggiu), muntaz 79° battaglione coloniale, n. 034681-A di matricola (*alla memoria*). — Fedelissimo e valoroso graduato Amara, dopo essersi rifiutato fieramente di arrendersi al nemico, in seguito alla capitolazione del ridotto avanzato di Debra Tabor, per esaurimento viveri, con pochi ascari animosi si assumeva l'incarico di raggiungere le retrostanti nostre linee di difesa di Culquaberi (km 106) per portare in salvo il Gagliardetto del proprio reparto. Superate le difficoltà e pericoli dell'insidia ribelle, fatto successivamente prigioniero da un capo dissidente, riusciva a sfuggire alla cattura, portandosi in prossimità delle nostre posizioni. Gravemente ferito in conseguenza dello scoppio di un ordigno esplosivo, mentre attraversava una nostra zona minata, invocava l'intervento dei compagni per avere l'onore di consegnare in mani italiane la gloriosa insegna del battaglione. Trasportato all'infermeria, in condizioni gravissime, si dichiarava contento di morire entro le nostre linee. Con fierissime parole esortava i compagni a non desistere dalla lotta, esprimendo il proprio convincimento nella immancabile vittoria degli italiani, data la superiorità di valore in confronto dell'avversario. Fulgido esempio di fedeltà, fierezza, illuminato spirito di sacrificio, profondo e nobile sentimento del dovere. — Debra Tabor - Sella Culquabert, luglio 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

Abdi Nur Aden, cabila Dirrar Faghi Ualal, Gogle Regia Residenza di Bardera. — Di guardia all'ufficio del residente, durante una incursione aerea nemica, nonostante l'esplosione vicina di una bomba, rimaneva al suo posto, finchè cadeva ferito da una raffica di mitragliatrice. Nobile esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. Bardera (Somalia), 21 giugno 1940-XVIII.

(4865)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *aprile* 1940-XVIII, *registro* 3 *Africa Italiana, foglio* 303.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Regeb ben Sani, buluc basci (2146). — Capo squadra mitraglieri, durante aspro combattimento, si portava arditamente oltre la linea avanzata per rendere più efficace il fuoco della sua arma contro preponderanti forze nemiche. Visto cadere ferito a morte un ufficiale, in prossimità della linea avversaria, alla testa di pochi uomini si lanciava animosamente contro un nucleo nemico riuscendo dopo aspra lotta a ricuperarne la salma e riportarla nelle nostre linee. Esempio di abnegazione, sprezzo del pericolo e dedizione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ali ben Miled, buluc basci (5637). — Comandante di squadra, già ferito in precedente combattimento, con slancio e coraggio guidava i suoi uomini all'assalto all'arma bianca di preponderanti forze avversarie favorite dal terreno insidioso. Ferito leggermente, partecipava ad un successivo contrattacco continuando nella lotta fino al termine dell'azione. — Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Ali ben Mohamed, buluc basci (9192). — Ferito durante aspro combattimento, rimaneva al suo posto fino al termine dell'azione, incitando i propri dipendenti a perseverare nella lotta. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Ali ben Amsa, ascari (19898). — Durante aspro combattimento, visto cadere ferito a morte il proprio buluc basci, si lanciava contro l'avversario che tentava impadronirsi della salma e, con lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, riusciva a porre in salvo il corpo del suo graduato. Esempio di calma, coraggio e dedizione. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Amed Ateila, sciumbasci (7741). — Comandante di plotone, durante aspro combattimento si lanciava alla testa dei propri uomini su forte nucleo di nemici infliggendogli sanguinose perdite. Nell'inseguimento cadeva di sorpresa sulle salmerie avversarie sgominandole ed infliggendo nuove perdite. In successivi assalti ricacciava sempre l'avversario catturando armi e prigionieri. - Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Amor ben Mabruk, ascari (8272). — Durante aspro combattimento, visto cadere il proprio ufficiale colpito a morte, si slanciava fra un gruppo di nemici riuscendo a ricuperarne la salma e rimanendo ferito nel generoso tentativo. Esempio di attaccamento e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Assen ben Mohamed Duci, muntaz (7547). — Capo arma, durante un combattimento, in una difficile situazione, per dar tempo al plotone di eseguire un momentaneo ripiegamento, rimaneva solo con la propria mitragliatrice a frenare l'impeto di nuclei nemici superiori di numero. Poco dopo, caduto mortalmente ferito il proprio buluc basci assumeva il comando della squadra e alla testa di essa si lanciava al contrattacco, contribuendo con efficace lancio di bombe a mano a sgominare l'avversario che inseguiva. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Assen ben Mohamed, ascari (24749). — Porta munizioni di squadra mitragliatrici leggere, durante un combattimento, attraversava più volte zona scoperta e battuta dal fuoco nemico per assolvere

il suo compito. Ferito ad una gamba, continuava a combattere fino a che non veniva meno per la perdita di sangue. — Tamanò, 2 marzo 1937-XV.

Belgassen ben Amor, sciumbasci (1863) (*alla memoria*). — Comandante di plotone mitraglieri, in rinforzo al battaglione di avanguardia, guidava abilmente il reparto sulla linea della compagnia di testa per meglio accompagnare col fuoco delle proprie armi l'azione del battaglione stesso. Calmo, sereno e sprezzante del pericolo ingaggiava col nemico serrata lotta, trovando morte gloriosa sul campo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Buldea Abdrabba, muntaz (5473). — Durante aspro combattimento, venuto a contatto col nemico, lo assaltava ripetutamente all'arma bianca e con lancio di bombe a mano, respingendolo ed infliggendogli perdite sensibili. Ferito, incurante del male, continuava a combattere fino a che esausto per la perdita di sangue veniva trasportato al posto di medicazione. Esempio di slancio, coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Caled Fatlalla, ascari (8453). — Durante aspro combattimento, benchè ferito rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione seguitando a combattere a fianco dei propri compagni. Esempio di fermezza, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Califa Hamid, ascari (5476). — Portarma, visto cadere il proprio ufficiale si portava con l'arma, a fianco del cadavere del superiore, difendendolo dai reiterati attacchi dell'avversario che tentava impadronirsene. Esempio di attaccamento, sprezzo del pericolo e coraggio. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Fara Assan, ascari (91976) (*alla memoria*). — Benchè ferito gravemente ad una gamba e nell'impossibilità di muoversi, apriva il fuoco da breve distanza, sul nemico. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Gibrin Ali, muntaz (5665). — Portaordini di compagnia, durante aspro combattimento si prodigava instancabilmente nell'assolvimento dei suoi compiti, attraversando reiteratamente zone scoperte ed intensamente battute dal fuoco avversario. Ferito al fianco mentre recapitava un ordine ad un plotone avanzato, continuava nel suo intento e benchè nuovamente colpito riusciva a portare a termine il compito ricevuto. Esempio di spirito di sacrificio, senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Giumale Barrè, muntaz (*alla memoria*). — Comandante di pattuglia, fatto segno a violento fuoco di mitragliatrice e di fucileria nemica, incurante del pericolo, avanzava alla testa dei suoi ascari per giungere a distanza utile per il lancio delle bombe a mano, rimanendo mortalmente ferito. Esempio di elevate virtù guerriere. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Kalifa ben Mohamed, buluc basci (9518). — Durante un combattimento, ferito gravemente alla testa, rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione continuando a incitare i propri uomini alla resistenza ed a contrattaccare l'avversario superiore in forze. Esempio di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Iedem Saad, sciumbasci (0186). — Comandante di plotone fucilieri guidava i propri uomini con decisione e coraggio. Ferito da colpi nemici non abbandonava il suo posto che dopo reiterato ordine del proprio comandante. Esempio ai propri dipendenti di ardire e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Lahamin ben Lahageli, ascari (20534). — Durante aspro combattimento, notata una mitragliatrice avversaria che causava forti perdite al reparto, unitamente a due compagni la assaltava riuscendo a catturarla. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Mbark ben Massaud, sciumbasci (3666) — Comandante di plotone, durante aspro combattimento contro nemico superiore in forze e comandato da capi influenti, guidava il suo plotone in un furioso assalto all'arma bianca stroncando ogni velleità offensiva dell'avversario. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed Hamed, sciumbasci (0669). — Durante aspro combattimento, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale partecipando a ripetuti assalti che assicuravano la nostra avanzata e ci permettevano di catturare due armi automatiche, fino a che ferito veniva trasportato al posto di medicazione. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed Saber, buluc basci (5504). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, in terreno difficile, avanzava con slancio e ardire, coadiuvando il proprio ufficiale e contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione. Ferito da due pallottole alla gamba continuava a combattere ed a incitare i suoi uomini alla resistenza, dimostrando spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, fino a che, trasportato al posto di medicazione si rammaricava solo di non poter continuare a combattere unitamente ai compagni. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed Iunes, ascari (12180) (*alla memoria*). — Conducente, durante aspro combattimento seguiva col proprio quadrupede la sua squadra mitraglieri. Trovatosi improvvisamente di fronte a forte nucleo nemico infiltratosi nelle nostre linee e fatto segno a intenso fuoco da parte di esso, si difendeva strenuamente fino a quando, esaurita la propria dotazione di bombe a mano e sopraffatto dal numero, cadeva ferito a morte. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Mohamud ben Muctar, muntaz (5940). — Durante aspro combattimento, venuto a conoscenza della morte del fratello caduto durante l'azione, si lanciava fuori della linea per ricuperarne la salma. Incontrato un ferito di altro reparto impossibilitato a muoversi lo trasportava al posto di medicazione ritornando di poi a ricercare il corpo del congiunto che riusciva a portare entro le nostre linee. Esempio di coraggio e abnegazione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mraglià Nessib, ascari (6529). — Durante aspro combattimento, benchè ferito rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione seguitando a combattere a fianco dei propri compagni. Esempio di fermezza, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Omar Fara, ascari (*alla memoria*). — Durante uno scontro con forze nemiche, rimasto ferito gravemente, abbandonava il suo posto solo dopo aver lanciato contro il nemico tutta la sua dotazione di bombe. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Scerif Regeb, muntaz (10481). — Comandante di buluc, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale, riuscendo, incurante del vivo fuoco avversario, a bloccare un gruppo di nemici in fondo ad un uadi dove con efficace lancio di bombe a mano lo annientava catturandone le armi. Continuava poi l'avanzata fino a che ferito da due colpi di fucile doveva essere trasportato al posto di medicazione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e senso del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Scibeli Bubacher, buluc basci (10063). — Portaordini di reggimento, durante due aspri combattimenti, fu instancabile nel recapitare ordini ai reparti più avanzati. Caduto in mezzo ad un nucleo di nemici riuscì ad aprirsi la via a colpi di bombe a mano, uccidendone alcuni e fugandone gli altri. Esempio di sprezzo del pericolo e decisione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Senussi ben Mohamed, buluc basci (8940). — Addetto ad un nucleo a cavallo in servizio di esplorazione e collegamento, durante aspro combattimento, rimasto accerchiato con i propri uomini, con slancio e perizia riusciva a spezzare il cerchio avversario. In successivo fatto d'arme, trasportava a spalla, dalla linea al posto di medicazione, un ufficiale di altro reparto rimasto gravemente ferito. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e dedizione. — Hulé-Beggi, 31 gennaio-2 febbraio 1937-XV.

Senussi ben Amed, ascari (22298). — Durante un combattimento, ferito da una raffica di mitragliatrice ad ambedue le gambe rimaneva al suo posto rifiutando di essere trasportato al posto di medicazione fino a combattimento ultimato, per non distogliere uomini dalla lotta. Esempio di stoicismo e alto sentimento del dovere. — Sella di Guré, 5 marzo 1937-XV.

Ueberi Gherdon Issa, ascari (*alla memoria*). — Comandato di pattuglia in terreno scoperto, visto cadere il proprio muntaz, seguitava ad avanzare sotto intenso fuoco nemico per lanciare delle bombe, rimanendo ferito a morte. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdulazis Gueder, sciumbasci (0283. — Comandante il nucleo comando del battaglione, durante aspro combattimento, in un critico momento dell'azione, raccoglieva i pochi uomini disponibili ed alla testa di essi si lanciava all'assalto di munite posizioni avversarie. Si prodigava di poi nel recapito di ordini, dando continue prove di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Abdussalem Hamed, ascari (5889). — Porta arma, durante aspro combattimento, visti cadere dei compagni, si portava in loro aiuto, riuscendo col preciso fuoco della sua mitragliatrice ad allontanare il nemico che tentava impadronirsi di essi ed a farli trasportare in salvo. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e cameratismo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Ali ben Mahadi, buluc basci (2323). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, con calma e serenità giudava i suoi uomini in due successivi assalti all'arma bianca costringendo il nemico a precipitosa fuga. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Ali ben Abdelkrim, buluc basci (9302). — Addetto alle salmerie, visto il proprio reparto impegnato in combattimento contro forze preponderanti, volontariamente si portava in linea e con slancio e coraggio concorreva a respingere il nemico dando prova di sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Tamanò, 2 marzo 1937-XV.

Alì ben Assen, muntaz (16258) (*alla memoria*). — Tiratore di mitragliatrice, durante aspro combattimento, incurante del pericolo, con calma e serenità apriva il fuoco della sua arma, infliggendo al nemico perdite sensibili. Ferito a morte cadeva sulla sua arma. Esempio di virtù militari. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Amed ben Ag Assen, muntaz (14153). — Comandante di squadra fucilieri, durante un combattimento, assolveva con slancio e sprezzo del pericolo il suo compito, coadiuvando efficacemente il proprio comandante di plotone. Visto un gruppo nemico che cercava appostarsi fra i cespugli, alla testa dei suoi uomini lo attaccava decisamente e con efficace lancio di bombe a mano lo volgeva in fuga catturando cinque fucili. Esempio di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Assen ben Mohamed, muntaz (13303). — Durante lungo ed aspro combattimento, visto cadere il comandante ed alcuni compagni della sua squadra, e avuta la mitragliartice colpita dal fuoco avversario, riusciva, incurante del pericolo a rimetterla in efficenza aprendo nuovamente il fuoco sull'avversario e infliggendogli perdite sensibili, contribuendo così efficacemente all'azione dei reparti avanzati. Esempio di coraggio e alto senso del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Brahim Salah, sciumbasci (0137). — Interprete di battaglione, durante uno scontro con forze avversarie, accortosi di un tentativo di aggiramento avversario, si lanciava, alla testa di pochi uomini, nel punto minacciato riuscendo a sventare la minaccia. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Bulal ben Mehemed, sciumbasci (1151). — Durante aspro combattimento in terreno boscoso, con slancio e ardire, alla testa della sua squadra, sventava un minaccioso tentativo avversario, lanciandosi di poi, sul nemico contribuendo così efficacemente all'azione del proprio reparto. Esempio di coraggio e sentimento del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Califa ben Amor, buluc basci (2213). — Comandante di squadra mitraglieri, durante aspro combattimento, visto cadere il tiratore, benchè con le mani ustionate, lo sostituiva prontamente, aprendo preciso fuoco contro il nemico che in forze preponderanti tentava riprendere le posizioni perdute. Esempio ai propri dipendenti di coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Hamallà Ussen, muntaz (5312). — Durante aspro combattimento, visti cadere dei compagni che stavano per essere presi dal nemico, si slanciava all'attacco riuscendo a porre in salvo due compagni morti e un ferito. Esempio di slancio, coraggio e cameratismo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Kalifa ben Mohamed, buluc basci (12832). — Capo squadra mitraglieri, postava, durante aspro combattimento, la sua mitragliatrice allo scoperto per meglio accompagnare col fuoco l'azione dei fucilieri. Ferito a morte il tiratore, lo sostituiva prontamente continuando con calma e serenità il fuoco, riuscendo in breve tempo a neutralizzare un centro di resistenza avversario che minacciava i suoi uomini. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Kattab Mohamed, ascari (6570). — Porta arma tiratore, durante violento combattimento, accorreva coraggiosamente dovunque fosse maggiore il pericolo e contribuiva efficacemente ad annientare ogni resistenza avversaria. In posizione delicata, riusciva con la sua arma a tenere a bada un forte nucleo di nemici, che tentava riprendere le posizioni perdute, permettendo ai suoi compagni di trarre in salvo due graduati gravemente feriti. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Iemed Amed, sciumbasci (146). — Durante aspro combattimento, visto cadere il proprio ufficiale, assumeva prontamente il comando del plotone attaccando decisamente soverchianti forze avversarie, respingendole con perdite. Esempio di coraggio, capacità e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Laadi ben Salem, ascari (24415). — Mitragliere, durante duro e lungo combattimento, caduta la metà dei compagni, sostituiva prontamente uno dei serventi continuando, sotto intenso fuoco avversario, a far funzionare celermente la sua mitragliatrice che riusciva a neutralizzare un centro di resistenza nemico. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Lamin ben Alì, ascari (18216). — Ferito al braccio durante aspro combattimento, rifiutava di recarsi al posto di medicazione e, incitando i compagni a seguirlo, si lanciava all'arma bianca contro un nemico superiore di numero, volgendolo in fuga precipitosa. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Mabruch ben Mansur, buluc basci (31190). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, con calma e serenità guidava i suoi uomini a due successivi assalti all'arma bianca costringendo il nemico a precipitosa fuga. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mehedi ben Mohamed Sedig, buluc basci (31228). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, incurante del vivo fuoco nemico, guidava i suoi uomini al contrattacco di preponderanti forze nemiche, incitandoli con la voce e con l'esempio, fino a quando ferito, doveva essere trasportato al posto di medicazione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Meher ben Mohamed, buluc basci (1913). — Comandante di buluc fucilieri, durante lungo ed aspro combattimento, guidava i suoi uomini con decisione e ardire in violento assalto all'arma bianca, riportando di poi un compagno, rimasto gravemente ferito, dietro la prima linea. Esempio di alto sentimento del dovere ed abnegazione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Miled ben Mohamed Anon, ascari (24717). — Portaordini, durante un combattimento in terreno aspro ed insidioso, si prodigava infaticabilmente nell'assolvimento delle sue mansioni. Ferito rimaneva al suo posto di combattimento incitando i compagni e dando esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Mohamed ben Abdussalam, ascari (25179) (*alla memoria*). — Mitragliere, durante aspro combattimento, calmo e sereno serviva la sua mitragliatrice, in posizione scoperta per meglio battere l'avversario, incurante di ogni pericolo fino a che ferito mortalmente si abbatteva presso l'arma. Esempio di elette virtù guerriere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Kalifa Gasciud, sciumbasci (6126). — Graduato di plotone mitraglieri, durante un combattimento, calmo, impassibile sotto il fuoco nemico, costante esempio ai propri dipendenti, si prodigava instancabilmente dove maggiore era il pericolo sostituendosi ai militari feriti, coadiuvando efficacemente il proprio comandante dando continue prove di coraggio, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere. — Sella di Guré, 5 marzo 1937-XV.

Muftà ben Alì Zarrughi, buluc basci (2056). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, con calma e serenità guidava i suoi uomini in due successivi assalti all'arma bianca costringendo il nemico a precipitosa fuga. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Muftà ben Mohamed ben Alì, muntaz (16295). — Graduato animoso e capace, dimostrò in più occasioni ottime qualità di combattente. In lungo ed aspro combattimento, caduto il porta arma, lo sostituì prontamente mitragliando il nemico con precise raffiche e lanciandosi poi in violento assalto all'arma bianca. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Muktar ben Mohamed Drughi, uachil (9766). — Capo arma, durante un combattimento attraversava zona intensamente battuta per scegliere una postazione. Trovatosi improvvisamente di fronte ad alcuni nemici, li fronteggiava a colpi di bombe a mano fino a quando sopraggiunta la sua mitragliatrice apriva contro di essi efficace fuoco costringendoli alla fuga. Esempio di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Musbà ben Mohamed Nter, muntaz (16291). — Graduato animoso e capace, dimostrò in più occasioni ottime qualità di combattente. In lungo ed aspro combattimento, caduto il porta arma, lo sostituì prontamente mitragliando il nemico con precise raffiche e lanciandosi poi in violento assalto all'arma bianca. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Negi Maius, sciumbasci (0656). — Comandante di plotone fucilieri, ricevuto l'ordine di contrattaccare l'avversario, si lanciava alla testa del suo reparto, respingendo il nemico ed infliggendogli perdite sensibili. Esempio di ardire, capacità e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Regeb ben Mohamed, muntaz (4316). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, con calma e serenità guidava i suoi uomini in due successivi assalti all'arma bianca costringendo il nemico a precipitosa fuga. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Regeb Farag, muntaz (6920). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, morto il porta arma tiratore, si impossessava del fucile mitragliatore e unitamente ai componenti il nucleo si lanciava all'assalto delle posizioni nemiche, volgendone in fuga i difensori. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Saad ben Alì Arreghi, sciumbasci (6776). — Vice comandante di plotone mitraglieri, si spingeva arditamente in una zona boschiva, occupata dal nemico, infliggendogli, con precise raffiche, perdite sensibili e costringendolo alla fuga. Ferito ad una gamba, non cessava dall'incitare i propri dipendenti esortandoli ad inseguire l'avversario. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Said ben Ghiddafi, buluc basci (13295). — Rimasto ferito il proprio comandante, durante aspro combattimento, assumeva prontamente il comando del plotone e con calma e capacità lo guidava all'assalto di nuclei nemici. Ferito egli stesso alla testa, rimaneva al suo posto dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Salek Hamed, muntaz (6423). — Capo arma, durante aspro combattimento visto cadere il suo porta arma lo sostituiva e con l'efficace fuoco riusciva a respingere il nemico ed a porre in salvo il compagno caduto. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Deggi, 2 febbraio 1937-XV.

Scebani ben Alì Rascid, sciumbasci (6312). — Porta gagliardetto del battaglione, già distintosi e decorato durante precedenti azioni, fatto segno da breve distanza a violento fuoco nemico, consegnava il gagliardetto ad altro graduato e si lanciava all'assalto dell'avversario, incitando col proprio esempio gli altri ascari. Ferito ad una coscia continuava a combattere fino al termine dell'azione, infliggendo ai nemici perdite sensibili. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

(2869)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1941-XIX, n. 1327.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, che aumenta le pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni con la seguente modificazione:

All'art. 1 del decreto sono soppresse le parole: « o per propalarne le notizie ricevute ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1328.

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 1° agosto 1941-XIX, n. 999, sulla riduzione, durante l'attuale stato di guerra, dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso comandi o enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1409, che stabilisce la data di cessazione del R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, recante aggiornamenti al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1940-XVIII, il servizio prestato dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli presso qualsiasi comando od ente mobilitato, ovunque e comunque dislocato, è valido agli effetti dei periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dalla legge stessa.

Art. 2.

Il servizio prestato dai tenenti colonnelli non provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore, presso comandi od enti mobilitati ai sensi del precedente art. 1, qualora sia esuberante rispetto al periodo di comando, prescritto dall'art. 32, è ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di mesi sei di servizio di Stato Maggiore, prescritto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, per il loro trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 27. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1329.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 17 novembre 1941-XX, sul decreto che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41.

SIRE,

Alla chiusura dell'esercizio 1940-41, in conseguenza di imprevedibili circostanze, si sono verificate in sei capitoli di spesa del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato eccedenze d'impegni rispetto alle previsioni, per il complessivo importo di L. 9.214.932,36 esuberantemente compensate, però, da economie in vari capitoli.

In armonia pertanto a quanto praticato negli scorsi anni, si manifesta l'opportunità di integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa deficienti mediante il prelievo della somma occorrente dal

« Fondo di riserva per le spese impreviste » il quale, tenuto conto del prelevamento della somma di L. 9.214.932,36 anzidetta e del versamento al fondo stesso della somma di L. 64.862.945,95 iscritta al capitolo 60 della spesa, verrà a risultare al 30 giugno 1941 di lire 100.000.000, come stabilito dall'art. 11 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571.

Dovendosi, a norma dell'art. 10 del Regio decreto-legge sopra citato, provvedere al prelevamento di cui trattasi a mezzo di decreto Reale, da presentarsi alle Assemblee legislative insieme al consuntivo, ci onoriamo di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1940-41;

Visti gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato » presentava, indipendentemente dall'assegnazione relativa all'esercizio 1940-41, una disponibilità di L. 44.351.986,41;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata per l'esercizio 1940-41, la prelevazione di L. 9.214.932,36 (novemilioni duecentoquattordicimila novecentotrentadue e centesimi trentasei) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 4. — Forniture, spese ed acquisti	L.	6.489.386,77
Cap. 16. — Forniture, spese ed acquisti	»	466.626,87
Cap. 25. — Gratificazioni al personale .	»	180.000 —
Cap. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	679.050,60
Cap. 35. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	1.016.868,22
Cap. 39. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e pei servizi su tronchi in esercizio speciale . . .	»	382.999,90
	L.	9.214.932,36

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 38. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 dicembre 1941-XX.

Revoca della nomina del gr. uff. rag. Ernesto Restano a vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI con il quale il gr. uff. rag. Ernesto Restano è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

Ritenuto che occorre far luogo alla revoca della nomina anzidetta;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata la nomina del gr. uff. rag. Ernesto Restano a vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, disposta con il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4901)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1941-XX.

Aggiunte e modifiche alle tabelle ed ai modelli delle uniformi di servizio dei funzionari di Pubblica sicurezza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, relativo alla istituzione di una uniforme per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1940-XVIII, recante norme per disciplinare l'uso delle uniformi per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato, nonchè aggiunte e modificazioni alle tabelle ed ai modelli delle uniformi medesime;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni ed aggiunte alle tabelle ed ai modelli allegati al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1254, ed a quelli allegati al proprio decreto 14 febbraio 1940-XVIII, limitatamente alle uniformi di servizio dei funzionari di Pubblica sicurezza (gruppo *A*);

Visto l'art. 1, comma 4°, del citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle ed ai modelli delle uniformi di servizio dei funzionari di Pubblica sicurezza (gruppo *A*) sono apportate le aggiunte e le modifiche di cui agli articoli seguenti ed agli allegati.

Art. 2.

La parte prima lettera *B*) dell'allegato n. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, contenente la descrizione

degli oggetti di vestiario componenti le uniformi degli appartenenti al gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e la parte seconda, lettera *A*-1) ed *A*-2) costituenti gli allegati nn. 6 e 7 al decreto 14 febbraio 1940-XVIII, sono modificate ed integrate dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 3.

I modelli relativi:

a) alla uniforme invernale ordinaria di servizio;

b) alla grande uniforme invernale di servizio;

c) alla uniforme estiva ordinaria di servizio;

d) alla grande uniforme estiva di servizio, obbligatorie per i funzionari di Pubblica sicurezza, ed agli accessori per le uniformi stesse, sono descritti nell'allegata tabella n. 1, nonchè nell'annessa tabella n. 2, la quale modifica la parte prima lettera *B*) dell'allegato n. 4 al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524.

Art. 4.

È facoltativo l'uso della giubba modificata secondo la descrizione di cui alla tabella n. 1 del presente decreto con pantaloni corti, stivaloni o gambali e cinturone. Detta uniforme potrà indossarsi solo quando lo richiedano particolari esigenze di servizi esterni.

Art. 5.

Per i funzionari di Pubblica sicurezza in servizio alla data del presente decreto, le nuove uniformi sostituiranno gradualmente quelle ora in uso, man mano che dovranno essere rinnovate.

Art. 6.

L'adozione delle uniformi modificate con il presente decreto non dà diritto ai funzionari di Pubblica sicurezza a percepire speciali assegni ed indennità ad eccezione dei normali contributi per rinnovazione della divisa previsti per il personale civile dello Stato.

Art. 7.

Gli annessi due allegati (tabella descrittiva delle uniformi e tabella dei modelli) costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

TABELLA N. 1.

Descrizione delle uniformi di servizio per i funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A)

UNIFORME INVERNALE ORDINARIA DI SERVIZIO

Berretto. — E' di panno nero di foggia identica a quella del berretto in uso per gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, portante visiera e soggolo di cuoio nero lucido.

Sulla fascia del berretto sono sovrapposti i distintivi di grado ed il trofeo distintivo della polizia (aquila coronata su nodo Sabaudo).

I distintivi dei gradi dall'11° al 6° sono identici a quelli in uso per gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e costituiti da tessitura in oro su fondo nero di:

gallonciпо dell'altezza di mm. 8;

gallone dell'altezza di mm. 20.

Per i gradi 5°, 4° e 3° sono costituiti da un fregio, alto mm. 38 costituito da un galloncino alto mm. 7 che si sviluppa a forma di « greca » alla quale si intrecciano due galloncini ciascuno alto mm. 5,5. Nei vuoti opposti alla curva della greca è ricamato un tulipano.

Sovrastano il fregio uno o due galloni anch'essi ricamati in canutiglia-oro dell'altezza di mm. 6,5.

Il soggolo, di cuoio nero lucido, è formato da due striscie larghe mm. 14, ciascuna delle quali porta alla estremità interna un passante per il libero giuoco dell'altra striscia, ed è fermato con le estremità esterne alla fascia a mezzo di un bottoncino in metallo dorato, portante il trofeo distintivo della polizia.

Giubba. — E' di stoffa diagonale nera, ad un petto, aperta sul davanti nella parte superiore ed ha una bottoniera centrale esterna di 4 bottoni di metallo dorato portanti il trofeo distintivo della polizia e 4 tasche esterne munite di patte di chiusura assicurate ciascuna con un bottoncino di metallo dorato portante anch'esso detto trofeo.

La parte posteriore della giubba non ha martingala nè bottoni ed è aperta inferiormente.

Nel dettaglio la giubba risulta come segue:

a) bavero filettato cremisi con sovrapposti alamari ricamati in oro;

b) alamari della dimensione di cm. 10×3, formati da ricamo in canutiglia-oro su panno nero e fascio littorio ricamato in argento, come a disegno (tabella n. 2);

c) manopole filettate in cremisi, senza bottoni;

d) spalline identiche a quelle già in uso per i gradi sino al 6° incluso e per il 3°. Per i gradi 5° e 4° saranno in oro con fregio in oro;

e) gradi gerarchici — della lunghezza di mm. 90 — posti sulle maniche, sopra le manopole, formati da fregi ricamati e da galloni e galloncini tessuti in oro, identici a quelli descritti pel berretto.

Pantaloni lunghi. — Di stoffa diagonale nera, sprovvisti di bande e terminanti nella parte inferiore con un risvolto.

Pantaloni corti. — Di stoffa diagonale nera, ampi alle anche ed alle coscie e stretti al ginocchio; possono essere muniti di topponi di colore nero.

Cinturone. — Di cuoio nero, largo mm. 55 con spallaccio largo mm. 20.

Il cinturone si chiude con una comune fibbia rettangolare delle dimensioni di mm. 70×50 di ottone pulimentato a specchio.

Cappotto. — Su quello attualmente in uso si applicano distintivi di grado identici per foggia e dimensioni a quelli della giubba.

GRANDE UNIFORME INVERNALE DI SERVIZIO

Giubba e pantaloni. — Identici a quelli della uniforme invernale ordinaria.

Spalline. — Formate dall'intreccio di un cordone di canutiglia del diametro di mm. 7,5 montate su panno cremisi formante sottile bordura allo esterno dell'intreccio (vedi tabella n. 2).

Il cordone è di colore nero e oro per i funzionari dal grado 11° al 6° ed è tutto di colore oro per quelli dei gradi superiori.

La sagoma delle spalline è trapezoidale, racchiusa nei limiti di un rettangolo di mm. 130×64.

Cordelline ed altri accessori. — Come quelli già in uso.

Spada (vedi tabella n. 2). — Elsa di metallo dorato sulla quale, nella parte esterna, campeggia, a rilievo, racchiusa in una cornice elissoidale liscia dorata a lucido, il trofeo della polizia. Detto trofeo è contornato da fogliame di quercia ed il tutto è chiuso da cornice a corda. La estremità inferiore dell'elsa ha un cartoccio stilizzato e porta un fermo per la chiusura a molla sulla parte superiore.

Il fodero di cuoio nero rigido porta tre pezzi di guarnizioni di metallo dorato con disegno stampato.

L'impugnatura è composta da una testa di lupo di metallo dorato e cesellato, incastrato sul manico.

Il manico è nero per i gradi dall'11° al 6° e bianco per i gradi superiori; ha quattro incastri profondi per le dita e termina con cerchietto di metallo.

Tutte le parti metalliche sono pulimentate a specchio con doratura galvanica.

La lama è di acciaio di colore naturale damascata e pulimentata a specchio.

UNIFORME ESTIVA ORDINARIA DI SERVIZIO

E' identica a quella attualmente in uso: comporta le sole varianti dell'applicazione al berretto dei gradi gerarchici come nel berretto dell'uniforme invernale e del fondo in oro delle spalline per i gradi 5° e 4°.

GRANDE UNIFORME ESTIVA DI SERVIZIO

E' identica a quella estiva ordinaria cui si aggiungono le cordelline, la spada, i pendagli e la dragona della grande uniforme invernale.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4629)

TABELLA N° 2.

UNIFORMI - FUNZIONARI DI POLIZIA
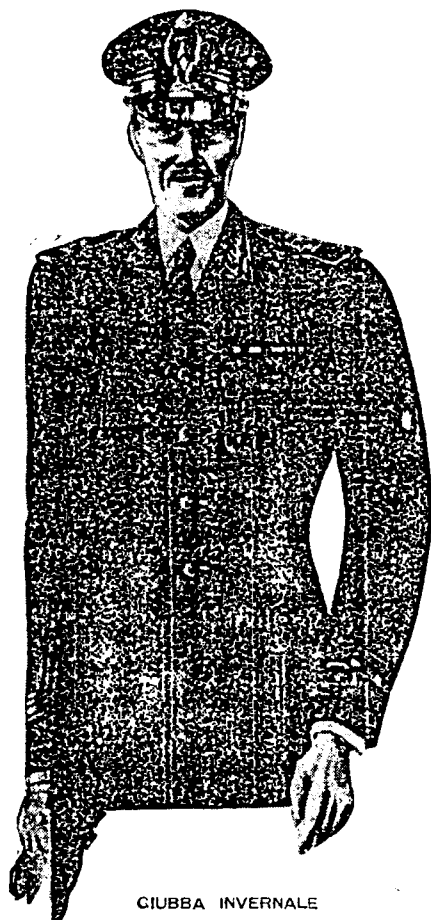
BERRETTO

SPADA

GIUBBA INVERNALE
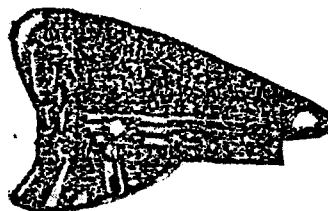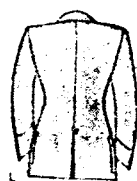
ALAMARO
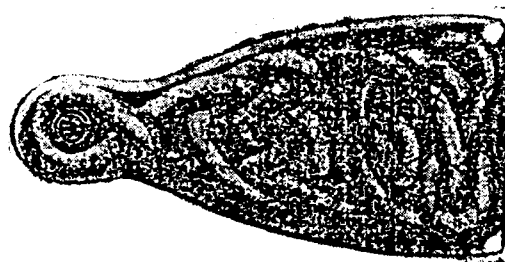
SPALLINA A NODI

FREGIO
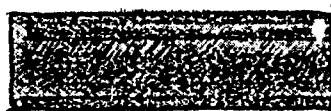
GALLONE
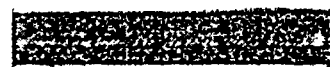
GALLONCINO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1941-XX.
Nomina del cav. di gr. cr. dott. Augusto Agostini a presidente dell'Ente Nazionale Serico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3107, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico;
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, recante modificazioni alla legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3107;
Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1939-XVII, col quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione del suddetto Ente, per il triennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1942;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, in seguito al decesso del Consigliere nazionale dott. Giovanni Gorio;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. di gr. cr. dott. Augusto Agostini è nominato presidente dell'Ente Nazionale Serico fino al termine del triennio 1940-42.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1941-XX.
Inquadramento sindacale dell'Ente Nazionale Metano e dei relativi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1303, sull'inquadramento sindacale degli enti pubblici svolgenti attività economiche;
Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Ente Metano;
Considerato che l'Ente Nazionale Metano ha come finalità principale in base alla legge 2 ottobre 1940, n. 1501, di eseguire, coordinare, inquadrandole in un piano generale, e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;
Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1931;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1938, n. 1303, all'inquadramento sindacale dell'Ente Nazionale Metano.
La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata a procedere, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1303, all'inquadramento sindacale dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(4904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Foggia, Matera, Potenza, per la raccolta, la salatura e la distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX è stato costituito ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Foggia il Consorzio interprovinciale di Foggia, Matera, Potenza, per la raccolta, la salatura e distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine.
Presidente e vicepresidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Di Giorgio Sebastiano, Loperfido Giuseppe e Schiavo Matteo.

(4912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE 1ª · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1941-XX N. 245

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,875
Id. 3,50 % (1902)	76,60
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,45
Redimibile 3,50 % (1934)	75,35
Id. 5 % (1936)	96,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,025
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	229122	Geloso Emilia fu Pietro, nubile, dom. a Genova	L. 332,50
Id.	244974 Solo per il certif. di usufr.	Ajello Francesco fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Oliveri Anna-Maria fu Francesco	» 353,50
Id.	433770 Solo per il certif. di usufr.	Ajello Maddalena fu Antonino ved. Codiglione, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Oliveri Anna-Maria fu Francesco	» 1469,50
Rendita 5 %	138288	Rossi Giuliana fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano vedova Rossi, dom. a Roma	» 225 —
Id.	138289	Rossi Luigi fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano ved. Rossi, dom. a Roma	» 225 —
Id.	138290 Per i cert. di propr. e usufr.	Rossi Giuliana e Luigi fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Sabatino Michelina di Gaetano vedova Rossi, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sabatino Michelina di Gaetano ved. Rossi, dom. a Roma	» 150 —
Redimibile 3,50 %	56890	Picilli Fortunato di Angelo, dom. in Albanella (Salerno)	» 70 —
Cons. 3,50 % (1902)	30940 Solo per il certif. di propr.	L'Ambrosa Arcangelo e Giuseppe fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Gallico Eva Clotilde fu Moisé vedova L'Ambrosa Vito, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore della stessa Gallico Eva-Clotilde fu Moise ved. L'Ambrosa	» 7 —
Cons. 3,50 % (1906)	838591	Carcano Luigi fu Angelo, dom. a Varese, ipotecato per cauzione del titolare quale accollatario postale	» 178,50
Id.	517281 Solo per il certif. di propr.	Sandrone Nicola, Domenico ed Agnese fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Ferrero Caterina fu Domenico ved. Sandrone, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Ferrero Caterina fu Domenico ved. Sandrone Giacomo	» 49 —
Cons. [illegible] %	82595	Montuoro Filomena di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Des Moines, Iowa (S.U.A.)	» 10 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3154)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 11 per rettifiche di intestazione di titoli — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 in data 25 novembre 1941 — il nominativo *Molino Angelo*, riferibile al certificato del Prestito redimibile 3,50 % n. 270251 di L. 31,50, deve intendersi rettificato in *Molino Angela.*

(4927)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19189 del 30 ottobre 1941-XX, il sig. Sonnino Wilberto fu Eugenio e di Santoni Vannina, nato a Roma il 4 febbraio 1901, residente a Pola, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sonnino » con quello « Santoni » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4889)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3539 del 15 marzo 1941-XIX, il sig. Finzi Guido fu Cervo e fu Vecchi Domenica Caterina, nato a Mantova il 16 agosto 1884, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Vecchi » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Elena, Eda e Alessandro Finzi di Guido e di Brighenti Giuseppina Maria nati: Elena a Mantova il 16 luglio 1908; Eda e Alessandro a Parma, rispettivamente, il 25 novembre 1911 e il 28 ottobre 1912.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4890)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 30164 del 30 agosto 1941-XIX il sig. Coen Mario fu Attilio e fu Pelli Ida, nato a Firenze l'8 dicembre 1888, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello « Pelli » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Ferrari Maria di Adolfo e ai figli Coen Ida e Luigi di Mario e di Ferrari Maria nati a Roma il 20 giugno 1927 e il 23 giugno 1924.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4891)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18410 del 24 agosto 1941-XIX, il sig. Morpurgo Mario di Elio e di Concina Elvira, nato a Trieste il 17 settembre 1904, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello « Morengo » ai sensi della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4892)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Annuncio ai possessori di obbligazioni 4 % « Serie speciale gestione S.T.E.T. » (I.R.I. - S.T.E.T.)

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) considerato:

a) che, in base alla legge 3 maggio 1933-XI, n. 436, l'I.R.I. emise un prestito obbligazionario, rappresentato da n. 800.000 obbligazioni da L. 500 cadauna « *Serie speciale gestione S.T.E.T.* », convertibili, a determinate condizioni, in azioni Società Torinese Esercizi Telefonici « S.T.E.T. »;

b) che, alla data odierna, i possessori di dette obbligazioni hanno largamente esercitato tale facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni « S.T.E.T. », sì che, delle n. 800.000 obbligazioni emesse, ne risultano attualmente in circolazione soltanto n. 22.210;

c) che, per quanto precede, non è il caso di mantenere ancora in vita la predetta « Gestione S.T.E.T. »;

ha deliberato di riscattare le n. 22.210 obbligazioni « *Serie speciale gestione S.T.E.T.* » (I.R.I. - S.T.E.T.) in circolazione.

A norma dell'art. 7 del regolamento del prestito, per ogni obbligazione riscattata saranno corrisposte dall'I.R.I. L. 694 (lire seicentonovantaquattro) pari al valore nominale di ogni obbligazione (L. 500) aumentato di L. 194 corrispondenti al 50 % della differenza fra il valore nominale delle obbligazioni e la media dei prezzi di compenso delle azioni «S.T.E.T.» negli ultimi sei mesi alle Borse di Milano e Torino, media che è di L. 888.

L'importo di L. 694 sarà pagato contro consegna delle obbligazioni alle filiali della Banca d'Italia; su di esso non decorrerà alcun interesse.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) concede tuttavia ai possessori delle suddette obbligazioni di convertire, come sarebbe stato loro possibile finora, ogni obbligazione I.R.I. - S.T.E.T. in un'azione S.T.E.T., mediante consegna delle obbligazioni e versamento da parte del possessore del 50 % sopra ricordato, e cioè di L. 194 per ognuna di esse. Tale facoltà potrà esercitarsi presso le filiali della Banca d'Italia e non oltre il giorno 15 marzo 1942-XX.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Istituto per la Ricostruzione Industriale

Le obbligazioni, tanto se presentate per il riscatto quanto se presentate per il cambio, devono portare la cedola semestrale n. 16 scadente il 1° gennaio 1942-XX; se sono prive di tale cedola, l'importo relativo, che è di L. 10, dovrà essere versato separatamente dal presentatore delle obbligazioni.

Dal canto suo l'I.R.I. verserà al presentatore stesso L. 2,50 per ogni obbligazione, quale conguaglio fra l'importo della cedola n. 15 scaduta il 1° luglio 1941-XIX e l'acconto dividendo corrisposto per l'esercizio in corso dalla S.T.E.T.

(4917)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede nel comune di Naro (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n. 1706,

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, con sede nel comune di Naro (Agrigento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 13 febbraio 1939-XVII, con il quale il sig. Nicolò Terranova è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Terranova è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Emanuele Messina di Luciano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, avente sede nel comune di Naro (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Nicolò Terranova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4823)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Missanello (Potenza), Oliveto Citra (Salerno) e di Spinoso (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il dott. Giuseppe De Petrocellis fu Pierluigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Missanello (Potenza);

il dott. Macario Indelli fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno);

Il signor Giuseppe Infantino fu Filomeno, per la Cassa comunale di credito agrario di Spinoso (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4908)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cassano Murge (Bari), Riesi (Caltanissetta), e di Silanus (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Raffaele D'Ambrogio fu Gaspare, per la Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari);

L'avv. not. Eugenio Roccella di Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta);

Il signor Giovanni Antonio Deriu di Giuseppe Maria, per la Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4909)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di disinfestatore in prova nel Regio Istituto di patologia del libro in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive norme integrative e modificative;

Visti gli articoli 5, 9, e 13 del R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1444, concernente l'ordinamento del Regio Istituto di patologia in Roma;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 gennaio 1941-XIX, n. 5209-1306;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di disinfestatore in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel Regio Istituto di patologia del libro in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Nell'assegnazione del posto sarà tenuto conto, in quanto applicabili, di tutte le disposizioni vigenti a favore: *a*) degli invalidi della guerra 1915-18, o per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o dell'attuale guerra; *b*) degli ex-combattenti, o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari nel periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, od abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; *c*) degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o nell'attuale guerra.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, e degli affari generali), debitamente corredata di tutti i documenti qui sotto elencati, apposita domanda, in carta da bollo da L. 6, dalla quale risulti in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, eventuali titoli preferenziali posseduti, e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le relative comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il suddetto termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro 30 giorni successivi al termine stesso, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato tempo di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

A corredo della domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

1) certificato in carta legale da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e, contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il relativo certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice-segretario del Fascio di combattimento, ma in tale caso deve altresì essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento, senza interruzioni, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese, e del giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, oppure da uno dei Vice segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito medesimo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero ove risiede l'aspirante, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno invece essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'eventuale iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F. Dei detti candidati, colui che risulti eventualmente vincitore del concorso, potrà conseguire la nomina soltanto se dimostri di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da L. 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-IV, per i legionari fiumani, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari, e per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare durante l'attuale guerra.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, ed analogo beneficio è esteso agli invalidi dell'attuale guerra.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, per gli iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superi il limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e per gli addetti all'Istituto di patologia del libro in Roma da almeno due anni alla data del 29 ottobre 1940;

3) certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 e debitamente legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'articolo 1, comma II, del citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Sono anche ammessi al concorso i cittadini albanesi, purchè in possesso di tutti gli altri requisiti;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta legale da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale negativo rilasciato, su carta legale da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte della Regia procura del Re;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico condotto municipale o da un medico militare, debitamente legalizzato comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; e contenente altresì la dichiarazione che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i decorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 febbraio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 45 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una visita sanitaria da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sarebbero chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla Unione stessa;

8) dichiarazione, in carta libera, con la quale il candidato attesti sotto la sua personale responsabilità, se sia o no coniugato con persona straniera; e, in caso affermativo, vi indichi pure la data e il luogo del matrimonio. Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, nella dichiarazione suddetta dovrà essere precisato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del predetto Regio decreto, oppure se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

9) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante.

Gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex-combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842.

Gl'invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra potranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere firmata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzato, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle competenti autorità e nelle forme eventualmente previste dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovate la qualità di vedova o sorella nubile di caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, o nella guerra attuale, e comunque gli altri eventuali requisiti che conferiscono titolo preferenziale ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente numero 1;

10) diploma originale, o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

11) fotografia recente dell'aspirante, autenticata su carta legale dal podestà o da un notaio, con la prescritta legalizzazione da parte della competente autorità, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario (concessione *C*) per gli impiegati dello Stato;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi prima di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dal superiore gerarchico, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta legale da L. 4, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora producano un certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 dalle autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo della M.V.S.N.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già prodotti per altri concorsi, anche se banditi dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può sempre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicheranno, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVIII, n. 1954.

Art. 7.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;
b) risposte a quesiti sui principali sistemi di disinfezione e disinfestazione.

Prove orali:

Nozioni di chimica con particolare riferimento alle applicazioni di esse alla disinfezione e disinfestazione delle biblioteche.

Prova pratica:

Esecuzione di una prova di disinfestazione.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato disinfestatore in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel Regio Istituto di patologia del libro predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(4915)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 50 posti di volontario usciere giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, che apporta modifiche al testo organico suddetto;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale vengono estese anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1., con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a 50 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Altri 50 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere iscritto al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio;

b) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 40 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

I due limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 31 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e salvo l'aumento di quattro anni per gli iscritti ante Marcia e nell'altra ipotesi di cui al comma 3 della presente lettera *b*), fermo restando il limite non superabile del quarantacinquesimo anno di età;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) avere compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore.

L'aspirante deve essere provvisto del relativo titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal concorso.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero di grazia e giustizia deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza e la dichiarazione che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.

Gli aspiranti residenti nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo potranno presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione anzidetta.

I candidati residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare la sola domanda nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il 30° giorno dopo il termine suddetto.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, e legalizzato come sopra dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi, su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del P.N.F., o di uno dei Vice segretari del P.N.F., o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti in carta da L. 4 e vidimati dal prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del tribunale o segretario della procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni;

h) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data di matrimonio.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171, dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b), d), f)* e *g)*, ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

i) certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio, attestante che il candidato sia stato, previa autorizzazione ministeriale, incaricato della pulizia e custodia dei locali di ufficio giudiziario da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando, nonchè il mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) trattandosi di mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, ovvero il brevetto di concessione di medaglia al valor militare o della croce di guerra o della Marcia su Roma.

Detti documenti devono essere allegati alla domanda nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del diritto di precedenza assoluta stabilita dall'art. 165, n. 3, del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

In detta ipotesi si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, ma è necessario che sia documentata la buona condotta e il lodevole servizio;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia ferito in combattimento o per la causa fascista, e, in quest'ultimo caso, purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, che abbia la qualifica di squadrista o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, ovvero che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che, risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12° che abbia prestato servizio nell'Esercito o in Corpi armati dello Stato ovvero sia figlio d'impiegato dello Stato.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da riasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, di Sansepolcrista, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato. Detto certificato dovrà contenere la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli iscritti ante Marcia, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli iscritti ante Marcia, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 7.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro:* PUTZOLU

(4914)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.